

IL PRESIDENTE

Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza Tel. 0971 447120/0971 447144 Fax 0971.447184 carmine.cicala@regione.basilicata.it

Protocollo n. 3461/c

Potenza,

10 GIU. 2021

AL SIG. PRESIDENTE DELLA SECONDA C.C.P.

AL SIG. SEGRETARIO DELLA SECONDA C.C.P.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA TERZA C.C.P.

AL SIG. SEGRETARIO DELLA TERZA C.C.P.

AI SIGG. CONSIGLIERI REGIONALI

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Carmine CICALA

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge n. 105/2021


Per quanto di rispettiva competenza, si trasmette, in allegato, la proposta di legge indicata in oggetto recante "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili", d'iniziativa della consigliera Sileo.

Cordiali saluti.



Gruppo Consiliare

Consiglio Regionale - Regione Basilicata





Al Sig. Presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala

SEDE

Oggetto: presentazione proposta di legge recante "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili", ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Regione Basilicata.

Gentile Presidente,

con la presente si trasmette, per gli atti di competenza, l'allegata proposta di legge, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria.

Si coglie l'occasione per porgerle distinti saluti.

Data 09/06/2021

Il Consigliere Regionale

Lega Salvini Basilicata

Avv. Gerardina Sileo

Consigliere Regionale

Lega Salvini Basilicata

Avv. Gerardina Sileo

Ufficio Segreteria dell'Assemblea

PRESA IN CARICO

- 9 6IU. 2021


Operatore ____



Gruppo Consiliare

Consiglio Regionale - Regione Basilicata





COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABIL



Proposta di Legge a cura del Consigliere Dina SILEO





Gruppo Consiliare

Consiglio Regionale - Regione Basilicata



Art, 1 (Finalità)

- 1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo di decarbonizzare l'economia regionale.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, entrambi previsti e disciplinati dall'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini di questa legge, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dall'articolo 42 bis del d.l. 162/2019 e dalla relativa normativa di natura tecnica di attuazione.

Art. 3 (Modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica rinnovabile)

- 1. Alla CER partecipano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni ovvero a procedure ingiustificate e discriminatorie che impediscono la partecipazione alla CER medesima.
- 2. La CER può essere costituita su iniziativa di uno o più enti locali, i quali adottano un protocollo d'intesa, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia.
- 3. La partecipazione delle imprese alla CER è consentita se essa non costituisce attività commerciale o professionale principale.
- 4. La CER mantiene la qualifica di soggetto produttore di energia se annualmente la quota dell'energia destinata all'autoconsumo da parte dei membri o azionisti non è inferiore al 40 per cento dell'energia rinnovabile prodotta.



Gruppo Consiliare

Consiglio Regionale - Regione Basilicata



Art. 4 (Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER)


- 1. L'obiettivo primario del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta nonché eventualmente l'immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, al fine di aumentare l'efficienza energetica e favorire la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.
- 2. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è diretta a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla CER, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunità medesima, e non alla realizzazione di un profitto. I membri o azionisti della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.
 - 3. In particolare la CER:
 - a) produce, autoconsuma ed, eventualmente, immagazzina, tramite specifici sistemi di accumulo, l'energia rinnovabile;
 - b) può stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per l'energia Reti e Ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia, anche attraverso la realizzazione di "smartgrid";
 - c) predispone un bilancio energetico annuale;
 - d) adotta un programma triennale di interventi finalizzato ad incrementare la quota di autoconsumo di energia rinnovabile prodotta nonché a ridurre i consumi di energia;
 - e) promuove progetti a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili mediante ricorso a tecnologie innovative.
 - 4. La CER invia i documenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 per le finalità previste dal medesimo articolo.
- 5. Ogni tre anni la Giunta regionale, avvalendosi del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, verifica i risultati conseguiti dalle CER operanti nel territorio regionale in termini di produzione di energia rinnovabile, di autoconsumo nonché di riduzione dei consumi energetici.

Art. 5 (Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario)

- 1. La Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la costituzione delle CER mediante:
 - a) il sostegno finanziario alla fase di attivazione/costituzione, con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi progetti e della documentazione nonché alla realizzazione degli impianti;
 - b) la rimozione di eventuali ostacoli normativi e amministrativi per il loro sviluppo;
 - c) la promozione della cooperazione con l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e con i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi della CER;



Gruppo Consiliare





- d) azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche sul territorio regionale, garantendo la partecipazione più ampia possibile dei consumatori.
- 2. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 7, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 6 (Tavolo tecnico)

- 1. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un Tavolo tecnico permanente quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore al fine di incrementare l'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile e ridurre i consumi energetici.
- 2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all'interno delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo, da rappresentanti delle società di distribuzione e gestione della rete, da un rappresentante dell'A.N.C.I. e dai dirigenti dei servizi regionali competenti.
 - 3. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:
 - a) acquisisce i dati relativi alla quota di autoconsumo di energia rinnovabile e quelli relativi alla riduzione dei consumi di energia;
 - b) promuove la risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche;
 - c) analizza i risultati in termini energetici conseguiti dai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e dalle CER, sulla base rispettivamente dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta dal Gestore dei Servizi energetici (GSE) e dei documenti ricevuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 4;
 - d) individua le "migliori pratiche" al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale.
- 4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7.
- 5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. Ai suoi componenti non spettano gettoni di presenza né rimborsi spese.

Art. 7 (Disposizioni di attuazione)

- 1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione Consiliare, approva:
 - a) lo schema tipo in base al quale gli enti locali adottano il protocollo d'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 3;
 - b) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario diretto ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle CER di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5;
 - c) le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6.



Gruppo Consiliare

Consiglio Regionale - Regione Basilicata



Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima.
- 2. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 20.000,00.
 - 3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
- 4. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede impegnando tale somma a valere sulla Missione 20, Programma 3, capitolo 67150, Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.
- 5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio ai fini della gestione individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Art. 9 (Disposizioni finali)

- 1. Per quanto non previsto da questa legge, si applica la normativa europea e statale vigente in materia.
- 2. I contributi previsti dall'articolo 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.



Gruppo Consiliare

Consiglio Regionale - Regione Basilicata



Relazione illustrativa

Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili

La proposta di legge in esame è diretta a promuovere, nel territorio regionale, la produzione di energia da fonti rinnovabili coinvolgendo nel processo di generazione i consumatori finali, attraverso la costituzione di gruppi di autoconsumo collettivo ovvero comunità energetiche. Tali strumenti operativi permettono alle famiglie (riunite in condominio o in singole unità abitative), agli enti pubblici locali e alle imprese di attivarsi per produrre e autoconsumare localmente e collettivamente l'energia prodotta da impianti di energia rinnovabile.

In particolare il gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agisce collettivamente è formato da almeno due soggetti, ubicati in un medesimo edificio o condominio, che producono energia rinnovabile per il proprio consumo, anche eventualmente accumulandola o vendendola purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

Secondo la normativa europea di riferimento (direttiva c.d. RED II 2001/2018/UE) l'impianto di produzione di energia rinnovabile a servizio del gruppo di autoconsumo può essere di proprietà di un terzo o essere gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

Per comunità energetica rinnovabile (CER) invece si intende un soggetto giuridico autonomo costituito, senza fini di lucro e in modo aperto e volontario, da persone fisiche, condomini, Comuni, piccole e medie imprese, titolari di attività commerciali ubicati in aree limitrofe, i quali decidono di realizzare impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. Anche in questa ipotesi la CER può essere proprietaria dell'impianto di produzione di energia rinnovabile ovvero averne solamente la disponibilità in base ad un titolo giuridico diverso (per es. comodato d'uso, usufrutto...), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto non sia di ostacolo al perseguimento degli obiettivi della comunità.

Attraverso queste due innovative configurazioni i cittadini potranno godere di un ruolo attivo nella produzione di energia, ottimizzando produzioni e consumi e trasformandosi nei c.d. "prosumer" (produttori e nello stesso tempo consumatori), beneficeranno di tariffe più basse e di una crescente autonomia, limiteranno gli sprechi dovuti alla rete di distribuzione e contribuiranno ad abbattere le emissioni nocive.

Passando ad esaminare il quadro normativo di riferimento, si evidenzia che il legislatore statale infatti, con l'approvazione del c.d. "Decreto Milleproroghe" (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – articolo 42 bis, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2020, n. 8) e della delibera di ARERA (Autorità Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) del 4 agosto 2020, n. 318, ha reso possibile costituire questi due strumenti operativi per l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, diffusi da anni in Europa anche in Italia.

Il suddetto articolo 42 bis dispone quanto segue:

"Nelle more del recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione degli



Gruppo Consiliare

Consiglio Regionale - Regione Basilicata



articoli 21 e 22 della medesima direttiva è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente articolo."

Il nostro Paese si è mosso in questa direzione in quanto obbligato a recepire la direttiva 2001/2018/UE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili (c.d. REDII "RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE). Tale direttiva, che fa parte del processo di riforme del settore dell'energia contenuta nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (c.d. Clean Energy Package), agli articoli 21 e 22 ha previsto e disciplinato nell'ordinamento europeo l'istituto della comunità energetica rinnovabile.

Il termine per la completa implementazione della citata normativa europea è fissato nel mese di giugno 2021, mese entro il quale l'Italia dovrà non solo completare tale recepimento con una normativa tecnicamente dettagliata, ma anche fissare nuovi obiettivi di produzione energetica sostenibile per il futuro.

Per impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza ad esempio, energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, delle biomasse, idraulica... etc.

E' evidente che le esperienze maturate in questa fase transitoria, cioè dall'approvazione del Decreto Milleproroghe sino al mese di giugno 2021, serviranno per acquisire elementi utili nell'ambito del recepimento della citata normativa europea.

Il suddetto decreto prevede alcuni vincoli da rispettare per la costituzione di entrambe le configurazioni:

- vincolo di taglia degli impianti: sono ammessi solo impianti di generazione da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kw entrati in esercizio dal 1 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto n 162/2019) fino a 60 giorni dopo il recepimento effettivo della normativa europea sulle rinnovabili;
- vincolo di prossimità: nei gruppi di autoconsumo collettivo gli impianti devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio; gli impianti detenuti dalla CER invece, appartenenti anche a terzi ovvero a un membro della medesima, devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della configurazione, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione:
- approccio virtuale di contemporaneità tra autoconsumo e condivisione; in ogni momento l'energia viene prodotta dagli impianti, messa nella rete pubblica e contestualmente prelevata dall'insieme dei clienti finali (membri del gruppo di autoconsumo o della CER), con inevitabile riduzione delle perdite di rete conseguenti alla riduzione del transito di energia grazie alla produzione e autoconsumo istantaneo dell'energia elettrica in aree limitrofe.

Il citato articolo 42 bis stabilisce inoltre che il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) possa determinare una tariffa incentivante sull'energia condivisa per premiare l'autoconsumo collettivo e l'utilizzo di sistemi di accumulo.

Il MISE, in data 16 settembre 2020, ha infatti firmato il decreto attuativo che definisce le suddette tariffe incentivanti, prevedendo per i gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili 100 Euro al MWh e per le CER 110 euro a MWh. L'incentivo, gestito dal GSE, sarà valido per un periodo di 20 anni, è cumulabile con il Superbonus del 110 per cento nei limiti previsti dalla legge e riguarda solo l'energia prodotta e condivisa da intendersi come il valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia prodotta immessa in rete dagli impianti e l'energia prelevata dagli associati stessi. In data 22 dicembre u.s., il GSE ha inoltre pubblicato le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di



Gruppo Consiliare

Consiglio Regionale - Regione Basilicata



valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa "predisponendo anche un portale per l'invio di istanze preliminari di accesso al servizio.

Il quadro normativo statale previsto per la costituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle CER risulta quindi attualmente completo.

La proposta di legge in esame, seguendo le esperienze già messe in atto da altre regioni (Piemonte, Puglia, Liguria, Calabria), in attuazione della citata normativa nazionale, è diretta ad introdurre una specifica disciplina regionale che sia di supporto alla creazione di "un modello dal basso" orientato a favorire lo scambio di energia pulita tra soggetti appartenenti allo stesso edificio/condominio ovvero alla stessa comunità energetica rinnovabile al fine di ottenere a livello regionale:

- benefici ambientali: tramite le due configurazioni sarà possibile aumentare l'efficienza energetica, contrastare la dispersione di energia tramite consumo a KM zero, ridurre la dimensione degli impianti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 di riduzione dell'inquinamento.
- benefici economici: per i soggetti aderenti al gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alla CER, con riduzione dei costi in bolletta e recepimento di specifici incentivi del GSE;
- benefici sociali: incremento della cittadinanza attiva con maggiore partecipazione diretta degli utenti, diffusione di senso civico e di appartenenza ad una comunità di individui.

L'intervento normativo si compone di 9 articoli.

Il primo declina le finalità generali della legge.

Il secondo specifica che, per quanto non previsto da questa legge, si applicano le definizioni ed i requisiti minimi dettati dal legislatore statale in materia (articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162).


Il terzo individua le modalità di costituzione e partecipazione delle CER. In particolare viene previsto che i comuni interessati a proporre ovvero ad aderire ad una CER proposta da terzi adottino un protocollo di intesa redatto sulla base di uno schema tipo definito dalla Giunta regionale. Tale protocollo dovrà poi rimandare ad un successivo atto la costituzione della CER medesima, in base alla forma giuridica prescelta per la sua configurazione, corrispondente, seguendo le indicazioni contenute nella citata delibera ARERA n. 318/2020, a quella tipica degli enti del Terzo settore.

Il quarto specifica le attività svolte dai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e dalle CER (funzioni attribuite alle CER).

Il quinto contempla le attività che la Regione pone in essere per promuovere la costituzione ed il funzionamento di entrambe le configurazioni. Viene in particolare previsto l'impegno della Regione a sostenere finanziariamente la predisposizione di progetti e la realizzazione degli impianti necessari per la produzione di energia rinnovabile, secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale nell'ambito delle risorse regionali specificate nell'articolo 8.



Gruppo Consiliare





L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico regionale.

L'articolo 7 contiene le disposizioni necessarie per attuare la legge.

L' articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 9 le norme finali.

MODELLO RTF-A - RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA PROGETTO DI LEGGE/DISEGNO DI LEGGE

"Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili" Motivazione di assenza di oneri finanziari o di invarianza finanziaria Elenco disposizioni oneri finanziari o clausole di neutralità/invarianza finanziaria Estremi della disposizione Oggetto (articolo/comma/lettera) Art 5 Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario Natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale Onere a carico di: X Bilancio regionale Bilancio di altri enti (indicare quale ______ Minore entrata Tipologia_____Categoria____Capitolo____ Titolo Nuova o maggiore spesa Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Natura della spesa X Spesa corrente ☐ Spesa in conto capitale Sviluppo temporale della nuova o maggiore spesa □ spesa una tantum (indicare l'ammontare della spesa e l'esercizio di imputazione: spesa pluriennale (indicare l'ammontare complessivo e la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi: 20.000 anno 2021, 20.000 anno 2022 e 20.000 anno 2023.) spesa continuativa e ricorrente (indicare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi

compresi nel bilancio di previsione e l'onere a

regime
spesa continuativa non obbligatoria con eventuale rinvio della quantificazione dell'onere annuo
alla legge di bilancio
□ clausola di salvaguardia SI [] NO []
Sviluppo temporale della minore entrata
riduzione una tantum (indicare l'ammontare e l'esercizio di
imputazione:
riduzione pluriennale (indicare l'ammontare complessivo e la quota a carico del bilancio in corso
e degli esercizi successivi:
riduzione continuativa (indicare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel
bilancio di previsione e l'onere a regime)
1 state of the defender
Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori
elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione
Dec 12 and 1 and 1
Per l'esercizio 2021 viene impegnata la somma di € 20.000 a valere sulla Missione 20, Programma 3, capitolo 67150,
Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del Bilancio.
successivamente ari approvazione dei Bhancio.
Per gli esercizi 2022 e 2023 viene impegnata la somma di € 20.000/anno a valere sulla Missione 20, Programma 3,
supriore of 150, Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano successivamente all'approvazione del Bilancio.
Modalità di copertura dell'onere
ar copertura den onere
☐ Fondi speciali (riferimento art. 17, comma 1 lett. a) della legge 31/12/2009, n. 196) - indicare capitoli e
partite oggetto di prelievo
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (riferimento art. 17, comma 1 lett. b) della
legge 31/12/2009, n. 196) - indicare capitoli dai quali si attinge
☐ Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate - indicare capitoli e natura
dell'entrata
☐ Utilizzo di somme già iscritte in bilancio
A 6
X Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede ad impegnare tale somma a valere sulla
Missione 20. Programma 3. capitolo 67150. Fondo speciala per aposi di actività di activita di actività di actività di activita di activita di actività
- 5, 5 Samma 5, Supratio 6, 150, Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da
Missione 20, Programma 3, capitolo 67150, Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio

411

, `

Elementi per valutare idoneità di copertura con particolare riferimento alla dimostrazione dell'effettiva sussistenza e capienza della risorsa per tutto il periodo di vigenza dell'onere

L'effettiva sussistenza e capienza della risorsa per il periodo di vigenza dell'onere trova idonea copertura nella somma già stanziata Missione 20, Programma 3, capitolo 67150, Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Clausola di salvaguardia con l'indicazione della tipologia di automatismi adottati